

N. ~~3448-2961-1884-2127-2164-~~  
~~2332-2487-2494-2646-3043-~~  
3172-3173-3458-A-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE II E X

(AFFARI INTERNI - TRASPORTI)

(RELATORE **QUILLERI**, *di minoranza*)

SULLA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLI, MARIOTTI, CARIGLIA, BIASINI**

*Presentata l'8 febbraio 1975*

---

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica  
e televisiva

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(RUMOR)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TANASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(GULLOTTI)

*nella seduta del 21 maggio 1974*

—  
Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLUZZI, NAPOLITANO, DAMICO, TROMBADORI, CARUSO, D'ALEMA, POCHETTI, MALAGUGINI, CERAVOLO, BALDASSARI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CARDIA, SPAGNOLI, RAFFAELLI, NAHOUM, GIANNANTONI, BINI, BERLINGUER GIOVANNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, DI MARINO, MILANI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, VENTUROLI

*Presentata il 20 marzo 1973*

—  
Riforma della radiotelevisione e istituzione  
di un Ente nazionale italiano radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 16 maggio 1973*

—  
Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 21 maggio 1973*

—  
Riforma della Radiotelevisione italiana

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 6 agosto 1973*

—  
Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMICO, CERAVOLO, TROMBADORI, TRIVA, MALAGUGI-  
NI, BALDASSARI, BINI, COCCIA, LODI FAUSTINI FUSTINI  
ADRIANA, SCIPIONI**

*Presentata l'8 novembre 1973*

—  
Disciplina transitoria del monopolio pubblico  
del servizio radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 7 gennaio 1974*

---

**Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo**

---

**d'iniziativa dei Deputati QUILLERI e MALAGODI**

*Presentata il 13 novembre 1973*

---

Autorizzazioni all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere

---

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**VINEIS, FERRI MARIO, CONCAS, ZAFFANELLA,  
GIOVANARDI, SPINELLI, BALZAMO, FELISETTI**

*Presentata il 18 giugno 1974*

---

Libertà di installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri

---

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,  
ARMATO, PADULA, ROSATI, CABRAS**

*Presentata il 2 agosto 1974*

---

Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,  
PADULA, ARMATO, ROSATI, CABRAS**

*Presentata il 2 agosto 1974*

---

Riforma del servizio radiotelevisivo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, DELFINO, PAZZAGLIA, BOR-  
ROMEO D'ADDA, MILIA, MENICACCI, LO PORTO, SAN-  
TAGATI, de VIDOVICH, TURCHI, de MICIELI VITTURI,  
MARINO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI,  
BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CE-  
RULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO,  
d'AQUINO, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI,  
GUARRA, LAURO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MAR-  
CHIO, MESSENI NEMAGNA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICO-  
SIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI,  
ROMUALDI, SACCUCCI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI,  
TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRI-  
PODI ANTONINO, VALENSISE**

*Presentata il 12 febbraio 1975*

---

Principi fondamentali per una normativa sulle tra-  
smissioni radiotelevisive con qualsiasi sistema diffuse

---

*Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1975*

---

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il disegno di legge Camera dei deputati n. 3448 presentato l'8 febbraio scorso alla Presidenza della Camera porta la firma dei quattro Capi gruppo dei partiti di maggioranza e reca il seguente titolo: « Nuove norme in materia di diffusioni radiofoniche e televisive ».

Le vicende che hanno caratterizzato la battaglia parlamentare sui due precedenti disegni di legge aventi per oggetto lo stesso argomento sono note. Tuttavia ci pare debba essere qui ricordato che mentre nei due casi precedenti si trattava di disegni di legge di conversione di altrettanti decreti-legge presentati dal Governo per adempiere impegni contratti all'assunzione o durante il tempo di mandato governativo, in questo ultimo caso la discussione sulla nuova regolamentazione dei servizi radiotelevisivi avviene su un testo di proposta di legge concordato ufficialmente dai partiti di maggioranza come risulta dalle firme apposte da parte dei quattro Capi gruppo. Inoltre, proprio nella relazione della stessa proposta di legge n. 3448 si sottolinea che il nuovo progetto di legge è basato sul presupposto di una sostanziale adesione della maggioranza di Governo e quindi della maggioranza parlamentare sulle linee fondamentali della riforma dal Governo auspicata: ciò i proponenti lo argomentano dal risultato positivo del voto di fiducia richiesto ed espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3.

Occorre altresì osservare che l'adozione di una proposta di legge presentata dai Capi gruppo dei partiti di maggioranza oltre ad avere lo scopo confesso di aggirare l'ostruzionismo di un partito rappresentato in Parlamento doveva anche conseguire il risultato di consentire una più serena e quindi meglio articolata e ponderata soluzione dei vari problemi scaturenti da una riforma del servizio radiotelevisivo; il che non è avvenuto. Come invece è stato rilevato già in Commissione dal rappresentante liberale la procedura di urgenza ha determinato un clima tutt'altro che foriero di fecondi risultati perché improntato a preoccupazioni più di tempo che di qualità della riforma radiotelevisiva.

Ancora nella relazione, d'altra parte, si dice chiaramente che da un lato si vuole evitare la rigidità dei termini propria dei disegni di legge di conversione e dall'altra si afferma che la nuova proposta di legge « riproduce pressoché integralmente la normativa già recata dal decreto-legge sopra menzionato ».

Ciò premesso una prima considerazione che viene di fare *tout court* è quella dello scarso rilievo che i partiti di maggioranza sono soliti dare ai suggerimenti dei partiti di opposizione anche quando l'azione di questi è improntata al massimo di costruttività e non si limita a sterile ostruzionismo propagandistico o come si dice « viscerale ».

È inevitabile che non essendo mutato l'indirizzo dato alla riforma dai partiti della maggioranza, siano essi al Governo o fuori, anche le considerazioni negative da noi svolte conservino nella loro essenza lo stesso taglio. Non possono, infatti, bastare le poche varianti accolte nel nuovo testo, per quanto significative, a togliere rilevanza alle nostre argomentazioni e ciò soprattutto perché l'intento resta lo stesso. Tale intento può essere infatti individuato nella volontà di assicurare al paese non una pluralità di fonti di informazione radiotelevisive, in concorrenza tra loro, né una televisione di Stato che conscia delle proprie funzioni pubbliche eviti accuratamente di politicizzarsi a senso unico, bensì una televisione o asservita al potere o condizionata da giochi di potere derivanti da una « spartizione programmata ».

2. — Per quanto riguarda, quindi, la natura della nuova normativa proposta con il progetto di legge Camera dei deputati n. 3448 in sostanza non si è compiuto alcun passo sulla via di una vera riforma.

È vero che la Corte costituzionale nelle due sentenze del 10 luglio del 1974 (n. 225 e n. 226) ha ribadito la costituzionalità della riserva allo Stato dei servizi di diffusione circolare a carattere nazionale ma ciò non vincola il Parlamento ad accettare una normativa che riconosce il monopolio statale. Intendiamo cioè dire che la riaffermazione

della libertà costituzionale del monopolio non implica che si debba adottare la soluzione del monopolio pubblico obbligatoriamente.

A tale riguardo non bisogna dimenticare che l'esistenza di una società concessionaria cui lo Stato deleghi di assicurare un servizio pubblico non esclude la contemporanea attività di altre società private anch'esse volte ad assicurare un eguale servizio, sia pure in via privata.

In tale quadro la tesi sostenuta dai liberali circa l'opportunità di articolare l'esercizio del servizio sulla base di una società pubblica e di una o più società private ci sembra sarebbe stata più idonea ad assicurare una maggiore obiettività che sarebbe scaturita dalla situazione concorrenziale tra le diverse società interessate.

In merito al monopolio resta poi da dire che non rappresenta, per il solo fatto di essere qualificato « di Stato » o « pubblico », una soluzione ottimale, ma solo una delle soluzioni. Nella fattispecie, anzi, la soluzione presenta molti aspetti negativi.

Tra questi l'aspetto peggiore è quello connesso con la politicizzazione di tutto il complesso delle strutture e dei servizi che provvedono alla diffusione circolare dei programmi.

Per quanto riguarda le strutture, la politicizzazione concretizza i suoi effetti negativi sotto le sembianze della limitazione dell'autonomia sia di informazione che di espressione artistica, come è stato rilevato dalle stesse categorie interessate di giornalisti ed attori. Per quanto riguarda in particolare i programmi ed i servizi, la politicizzazione si concretizza in sistematica distorsione della verità, in confusione del « commento » con il fatto » che risulta così non rispondente al vero. Si manifesta altresì nelle forme dei compiacenti silenzi o delle eclatanti notizie con grave danno obiettivo, cioè dell'interesse generale alla verità, e soggettivo, cioè lesivo degli interessi individuali alla riservatezza ed al proprio buon nome.

Tra gli aspetti negativi non è poi da sottovalutare il fatto, che pure dipende dal monopolio, della insufficienza o pretenziosità culturale dei programmi, che li rende insoddisfacenti per la collettività sotto il profilo funzionale dell'educazione, dell'informazione e del divertimento dei cittadini.

In sostanza, possiamo dire che è sempre valido quanto si è detto circa la superiorità, sotto il profilo del progresso civile, della concezione liberale dell'informazione basata sulla pluralità delle fonti rispetto alla concezione

monopolistica che non può non portare con sé una componente dirigistica anche nella politica dell'informazione.

Tale superiorità risulterà altresì evidente dall'esame analitico di alcuni articoli del progetto di legge in esame.

La proposta di legge è suddivisa in 5 titoli, di cui il primo dedicato a definire il contenuto ed i limiti della riserva allo Stato dell'esercizio della diffusione circolare di programmi radiotelevisivi; il secondo volto a fissare il regime autorizzatorio per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti; il terzo diretto a consentire, sempre in regime autorizzatorio, l'installazione e l'esercizio dei ripetitori per programmi esteri; il quarto avente lo scopo di abrogare e sostituire alcune norme in vigore; il quinto, infine, che detta norme transitorie e finali in materia.

3. — Nel titolo primo « Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva » all'articolo 1 si definisce la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi rispettivamente, via etere e via filo o via etere e via cavo, come servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale. Su questa definizione, pur ribadendo il nostro convincimento che si sarebbe potuto meglio soddisfare l'interesse generale attraverso la libertà piena di esercizio, possiamo essere d'accordo.

Purtroppo le perplessità sorgono con la lettura del successivo articolo 3 il quale prevede la possibilità che lo Stato, o, secondo la modifica accolta durante l'esame in Commissione, il Governo, ceda in concessione il servizio pubblico nel suo insieme così come risulta individuato nell'articolo 1 della proposta di legge ad una società a totale partecipazione statale.

Ora, tenuto conto che sino ad oggi è esistito il monopolio e che sono stati previsti ed attuati, per garantire il rispetto di certi principi, dei controlli ad opera di una Commissione di vigilanza di natura parlamentare, non si comprende per quale motivo oggi si sia voluto creare un diverso tipo di società eliminando *in toto* la partecipazione azionaria di carattere privato. Non vi è dubbio che anche per una società mista sono pensabili nel nostro ordinamento giuridico controlli di natura pubblicistica attuati a cura di organismi pubblici.

Anche le banche private sottostanno ai controlli ed al potere di vigilanza della Banca centrale, consentendo così la tutela pubblica di interessi generali senza necessaria-

mente darsi una struttura pubblica. Anzi possiamo dire che il diritto amministrativo, facendo proprie le nuove risultanze di scienza dell'amministrazione, ha accolto sempre più di buon grado istituti che prevedono il soddisfacimento di interessi generali attraverso l'opera di organismi privati. È quindi contrario al senso di marcia comunemente accolto il volere ulteriormente pubblicizzare l'esercizio o la gestione di un servizio di interesse pubblico, e ciò indipendentemente dall'esistenza di una riserva allo Stato.

Oltre a ciò resta poi da osservare che l'adozione della struttura della società per azioni quando vi è solamente la partecipazione azionaria pubblica e la società stessa è di « interesse nazionale » appare alquanto contraddittoria.

Infatti, essendo lo Stato medesimo riservatario della titolarità del servizio e non dovendolo più esercitare unitamente a dei privati, la struttura della società per azioni potrebbe essere sostituita da una struttura anch'essa pubblica. Al contrario, se si è preferito conservare una struttura di diritto privato quale è la società per azioni avvalendosi poi dell'istituto della « partecipazione pubblica » evidentemente si è riconosciuto più valido lo strumento di tipo privato.

In questa seconda ipotesi, per noi la più attendibile, non trova giustificazione l'eliminazione degli azionisti privati. E comunque, una volta eliminati gli azionisti privati e dato alla società il carattere di « società d'interesse nazionale » ad esclusiva partecipazione pubblica, il regime della concessione risulta parecchio svuotato di quelli che sono i suoi presupposti ed i suoi elementi caratterizzanti.

Infatti, essendo prevista nella proposta di legge l'attribuzione mediante concessione della gestione dei servizi, ed essendo altresì questa formula giuridica tipica del passaggio dallo Stato ad un privato del complesso di rapporti in titolarità dello Stato stesso, poiché non vi è nemmeno in parte la presenza dei privati nella società configurata dalla proposta di legge, il concetto di concessione viene ad essere svuotato rimanendo pura forma esteriore per una copertura di comodo.

In considerazione di tutte queste premesse sarebbe stato senza dubbio opportuno non mascherare con la concessione la volontà di assicurarsi una gestione dei servizi di informazione addomesticata e condizionabile.

Infatti, se si considera che sino ad oggi il sistema adottato, cioè quello « a partecipazione pubblica », non ha dato buoni risul-

tati e se si tiene altresì presente che i risultati gestionali negativi sin qui conseguiti non possono essere e non sono dipesi dalla influenza del capitale privato, d'altronde di minoranza, ben si comprende quanto poco si sia progredito.

Ciò, al contrario, dimostra la persistente volontà di fare un uso improprio degli enti a partecipazione pubblica.

4. — Tale discorso infatti implica uno stretto nesso tra influenza politica e finalità economiche delle partecipazioni pubbliche.

Se, infatti, l'intento fondamentale dei presentatori della proposta di legge di riforma radiotelevisiva è quello di assicurare l'indipendenza economica della gestione, come anche potrebbe far pensare il limite al *deficit* di cui all'articolo 13 intendendo così assicurare anche la dipendenza dell'informazione e quindi del contenuto del servizio prodotto, ebbene, tale scopo poteva essere raggiunto assai meglio con un ente pubblico.

Non ci si può quindi meravigliare se oggi le critiche adombrano la possibilità che nella mente dei riformatori ci sia stato l'intento di alleggerire dai tipici controlli, cui sono solitamente sottoposti gli enti pubblici, l'attività dell'Ente radiotelevisivo.

Sino ad oggi, in sostanza, la gestione economica dell'Ente pativa due tipi di controlli, quello esterno e pubblico da parte della Corte dei conti e quello interno e privato degli azionisti agenti attraverso gli organi statuari. I due sistemi di controllo, nella nuova forma di gestione, risultano entrambi attenuati e confusi, come vedremo in seguito.

In questo momento ciò che deve essere ribadito è che non si è eliminata con la riforma la consuetudine degli « oneri impropri » per le partecipazioni pubbliche, come alcuni definiscono le assunzioni ed i condizionamenti politici che hanno caratterizzato fino ad oggi il settore.

Se non vi fosse stato il proposito di minimizzare i controlli della magistratura contabile o di quella amministrativa, proprio non si vede cosa abbia mai impedito, una volta fatta la scelta monopolistica, di creare un vero ente pubblico ad *hoc*. In definitiva se, come risulta dalla lettura dell'articolo 46 della proposta di legge, si opera una sostanziale espropriazione formalmente fondata sopra una disposizione di legge, sarebbe stato ben più giustificabile che ciò fosse stato fatto a favore di un ente pubblico piuttosto che per un ente a partecipazione, come invece è avvenuto.



È davvero una stranezza giuridica quindi che da un lato si proceda ad assegnare un servizio in concessione e dall'altro si proceda secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 della Costituzione. Non bisogna infatti dimenticare che il regime concessivo è diretto a regolare, sia pure con atto autoritario, un rapporto tra lo Stato ed una impresa privata.

Ed è proprio in ciò la stortura che caratterizza la proposta di legge all'esame, e cioè di riconoscere in tutto la supremazia, la maggiore validità dello strumento privatistico e la sua maggiore duttilità, e tuttavia volere di fatto pubblicizzare ad ogni costo facendo a tale scopo perno su norme e principi fondamentali forzatamente piegati ad interpretazioni di comodo e ad esigenze di parte.

D'altronde su questo punto, come vedremo che avviene su altri punti, pesa la mancanza di una più rigida e corretta configurazione della società concessionaria, che non è sottoposta a controlli amministrativi, come sarebbe avvenuto qualora avesse avuto configurazione di ente pubblico.

Trattandosi, infatti, di mero controllo politico, alla negatività della politicizzazione non corrisponde la positività della emanazione di atti definitivi di natura amministrativa censurabili nelle apposite sedi esistenti per tali atti nel nostro ordinamento.

Oltre a tali considerazioni, vi è da osservare che l'articolo 4, all'alinea concernente il diritto di accesso, dice che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi « stabilisce... le norme per garantire il diritto di accesso ». A nostro avviso bisognerebbe più correttamente parlare di « indirizzi » o « criteri », escludendo qualsiasi potere normativo attribuito alla Commissione speciale.

Orbene, pur essendo la composizione della Commissione rappresentativa delle varie forze parlamentari, non ci pare questo elemento sufficiente a fare di una « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi » e quindi di una commissione non permanente e creata per uno scopo determinato, un organo normativo sostitutivo del Parlamento. Pertanto, essendo la potestà normativa una esclusiva attribuzione riservata ai soli organi previsti nella Costituzione e secondo le modalità ivi stabilite deve ritenersi perlomeno anomala la configurazione della Commissione con le attribuzioni che risultano dalla proposta di legge.

D'altro canto, salvo che non si voglia dare alcun significato all'espressione da ultimo ac-

colta, si deve notare che il termine « norme », accolto nell'articolo 4 allorché vengono indicati le attribuzioni ed i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi, è significativo e voluto. Tuttavia con ciò non si è adempiuto l'obbligo di legiferare con legge formale in ordine ad un diritto soggettivo importante quale è il « diritto di accesso ».

Noi non ci sentiamo di condividere una tale visione delle attribuzioni della Commissione parlamentare, le istruzioni della quale devono intendersi come suggerimenti e indirizzi generali e vincolanti per l'Ente radiotelevisivo, ma non vincolanti per tutti i cittadini e quindi privi di carattere normativo generale nell'ordinamento dello Stato.

5. — Dalla proposta di legge C.n. 3448 risulta poi non più istituito il Comitato nazionale per la radio e la televisione. A tale proposito ci pare si debbano fare almeno due considerazioni.

La prima riguarda l'importanza che al detto Comitato era stata sin qui attribuita dal Governo. Infatti il Comitato nazionale era stato indicato come presidio della tutela dell'interesse pubblico generale e ciò anche contro quei rilievi che erano stati mossi da parte di chi aveva osservato la sostanziale dipendenza di tale organo dalla Commissione parlamentare.

La seconda riguarda, poi, la situazione che si verrà a creare con l'eventuale approvazione della presente proposta di legge.

Tale situazione, infatti, di esclusiva dipendenza del Consiglio di amministrazione dalla Commissione parlamentare, è la più indicata per generare una maggiore politicizzazione dell'Ente radiotelevisivo o, nella migliore delle ipotesi, una conservazione dello *status quo* che è appunto l'aspetto peggiore della presente gestione che con la riforma si sarebbe dovuto e potuto rimuovere.

La cooptazione dei compiti già attribuiti al Comitato con i precedenti decreti (di cui il secondo ancora vigente), da parte della Commissione oppure da parte del Consiglio di amministrazione non ha fatto che determinare ulteriori confusioni e distorsioni.

Vediamo, ad esempio, cosa è avvenuto per quanto concerne il diritto di accesso.

Nel decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3, all'articolo 8 è previsto che il diritto di accesso è regolato da « norme » dettate dalla Commissione parlamentare e che i poteri inerenti all'esame trimestrale delle richieste con la conseguente delibera, la divisione delle ore di

programma eccetera, siano affidati al Comitato nazionale.

Nella nuova proposta di legge, con l'abolizione del Comitato nazionale, tutti i compiti suddetti vengono affidati ad una Sottocommissione formata in seno alla Commissione parlamentare.

Si determina in tale modo uno dei pasticci giuridici che sembra debbano inesorabilmente accompagnare i tentativi di varo della riforma del servizio radiotelevisivo.

Riannodando le fila si avrebbe il seguente quadro:

innanzitutto la nascita di una Commissione parlamentare con potere legislativo privo di fondamento costituzionale, a parte la coincidenza che la qualifica personale dei componenti la Commissione sia quella di « parlamentari »;

inoltre, che questa Commissione legiferi in merito alla possibilità di espressione di alcuni cittadini e della eguaglianza tra gli stessi in ordine a questa possibilità;

inoltre ancora, che una parte di questa Commissione con potere legislativo abbia anche dei poteri esecutivi e di gestione di un servizio pubblico;

infine, che questi poteri di gestione li eserciti avvalendosi di una società per azioni che, per quanto a capitale pubblico, resta sempre una società di diritto privato regolata dagli articoli del codice civile.

Infatti, su quest'ultimo punto occorre chiarire che l'articolo 2461 esplicitamente richiamato dalla stessa proposta di legge in esame prevede che le leggi speciali possono derogare, per le società d'interesse nazionale, solo nella disciplina riguardante:

- la gestione sociale;
- la trasferibilità delle azioni;
- il diritto di voto;

la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

Come si vede, non vi è inclusa né la possibilità di decidere in ordine a diritti soggettivi, quale è il diritto di accesso, né tanto meno in ordine ai diritti garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla manifestazione del pensiero.

D'altronde è proprio quest'ultimo diritto che con l'accesso si dovrebbe favorire, mentre il sistema adottato non dà di ciò alcuna garanzia.

Peraltro anche politicamente e socialmente il problema, con la creazione della Sottocommissione, non è risolto nella maniera più idonea.

In sostanza, se la composizione e le funzioni del Comitato nazionale precedentemente creato non davano garanzia di indipendenza ed obiettività, ancora meno queste garanzie possono venire dalla Sottocommissione. D'altra parte, anche per quanto riguarda la Commissione parlamentare, le assicurazioni date durante l'esame da parte delle Commissioni congiunte II e X circa la rappresentatività della Commissione stessa lasciano alquanto perplessi.

Infatti, essendo la Commissione rappresentativa di ambedue i rami del Parlamento e nello stesso tempo dovendo essere anche rappresentativa dei partiti che in quelle due Camere contano una determinata presenza, si è chiesto da parte liberale, con un emendamento, che nella composizione ognuno dei due rami del Parlamento procedesse alle designazioni conservando il rapporto in essi esistente. Intendiamo cioè dire che, a nostro avviso, ciascuna delle due Camere dovrebbe designare in seno alla Commissione un numero di componenti che rispecchi la rappresentanza dal popolo assicurata a ciascun partito nel ramo del Parlamento che procede alla designazione. Attraverso questo accorgimento proposto dai liberali e in Commissione rifiutato si sarebbe potuto garantire l'equilibrio di forze auspicabile al fine di assicurare un controllo obiettivo ed indipendente sull'indirizzo generale del servizio radiotelevisivo.

6. — Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione e le sue attribuzioni, le perplessità non sono minori.

A tale riguardo, esaminando quanto contenuto nella proposta di legge, al primo comma dell'articolo 9 abbiamo subito una conferma di quanto sia fuori luogo parlare di società concessionaria e di sistema a partecipazione; infatti all'elezione dei 16 consiglieri d'amministrazione l'assemblea dei soci concorre con 6 membri e la Commissione parlamentare con 10 membri.

È evidente quindi che se gli eletti non tradiranno il mandato ci sarà ben poco da fare per la Commissione; essa infatti si è in pratica assicurata anche nella direzione amministrativa, oltre che in quella politica, una capacità di influenza che fa del consiglio di amministrazione una *longa manus* della stessa Commissione parlamentare con buona pace per l'indipendenza della società concessionaria.

È appunto in questo quadro che deve leggersi il disposto dell'articolo 8 che regola il diritto alla rettifica. Infatti, nessuno può ne-

gare che tale articolo crea, a carico del Consiglio di amministrazione, l'obbligo di trasmettere la rettifica richiesta, ma parimenti non si potrà neanche negare che, se trasmesso ad ora incomoda, il contenuto della rettifica resterà inascoltato. Questa è, ci pare, una logica conseguenza dell'attribuzione della tutela di un così importante diritto ad un organo interno come il Consiglio di amministrazione.

In tale quadro il richiamo agli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che regola la rettifica da parte degli organi di stampa, non può soddisfare per elementari ragioni giuridiche.

Infatti, con la formula del secondo comma (« si osservano in quanto applicabili »), l'interprete futuro non saprà mai se le « apposite trasmissioni » di cui al primo comma devono essere altrettanto importanti ed altrettanto ascoltate quanto quelle in cui l'errore è stato commesso, oppure se tale condizione richiesta dalla legge sulla stampa non sia rilevante nella rettifica di notizie trasmesse con la radio e con la televisione.

Per quanto riguarda, poi, la figura del presidente della concessionaria ci limitiamo ad osservare che nell'attuare i suoi compiti, quali risultano dal testo dell'articolo 10, potrà risultare allo stesso assai difficile conciliare il « raggiungimento degli scopi sociali » con « l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare ».

Siamo infatti convinti che gli scopi sociali di un ente cui è affidato l'espletamento di un servizio fondamentale per un regime democratico difficilmente potranno essere raggiunti quando l'ente sia sottoposto alle pressioni politiche della maggioranza e del Governo senza sicure garanzie per i diritti delle minoranze.

Ma parlando delle insipienze di cui è costellata la proposta di legge in esame non può essere dimenticato il macchinoso quanto errato « marchingegno » previsto dall'articolo 13, primo comma.

In esso così è scritto:

« Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste ».

Non vi è chi non s'accorga di come sia impossibile, come invece è previsto dall'attuale secondo comma dell'articolo 13, attuare un confronto tra dati contabili non omogenei quali le spese consuntive e le entrate

previste. Ammesso e non concesso che un tale confronto fosse possibile resterebbe sempre da tener conto di quel tasso di inflazione del 25 per cento e oltre che caratterizza oggi la nostra economia. In tale contesto il disavanzo del 10 per cento potrebbe, a seconda delle interpretazioni del testo legislativo, essere troppo o troppo poco.

Siamo quindi convinti, e presenteremo un emendamento a tale scopo, che debbano essere previsti due tipi diversi di raffronti, uno riguardante le spese e le entrate previste e l'altro concernente le spese consuntive rispetto alle entrate pure consuntive.

Tuttavia, anche sullo stesso principio di far dipendere la durata in carica dei dirigenti da questo dato contabile riguardante la gestione dell'ente fa sorgere il sospetto che non si voglia solo assicurare la corretta gestione ma che per questa via tendenzialmente condizionante si voglia imbrigliare lo stesso contenuto informativo del messaggio televisivo.

D'altra parte, la scarsa intenzione di modificare la sostanza di questa norma è apparsa chiara dopo l'esame in Commissione allorché si è provveduto ad escludere dalle spese previste nel terzo comma quelle dovute allo aumento dell'indennità di contingenza. E non si è tenuto conto che, mentre tale dato è rilevato dall'ISTAT, e quindi da una fonte non interessata alla gestione specifica dell'ente radiotelevisivo, il pericolo per contro deve essere ricercato nelle pressioni di ordine politico e sindacale che possono, strumentalizzando l'andamento del bilancio, influire sull'indirizzo dei programmi.

Infine, sullo stesso articolo 13 un'altra cosa si può brevemente accennare e riguarda la attività di controllo del collegio sindacale alla luce della composizione del collegio stesso. Ancora una volta si fa rientrare dalla finestra quello che si è cacciato dalla porta.

L'IRI, a cui si è data nel consiglio di amministrazione una posizione subalterna con i suoi 6 consiglieri contro i 10 eletti dalla Commissione parlamentare, viene poi compensato nella elezione del collegio sindacale, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 della proposta di legge.

Infatti è l'azionista pubblico che nomina la maggioranza dei sindaci le cui attribuzioni sono stabilite dall'articolo 24 con un rinvio al codice civile (articolo 2403 e seguenti) misteriosamente riesumato.

Non a caso, infatti, abbiamo parlato di *monstrum* giuridico.

7. — Il tema suggerito dagli articoli 14 e 15 del progetto di legge che fissano i contenuti essenziali dell'atto di concessione del servizio alla società concessionaria propone due generi di considerazioni: considerazioni politiche e considerazioni giuridiche.

Sotto il profilo politico corre l'obbligo di notare come ad apparenti riconoscimenti dei principi di utile e socialmente vantaggiosa attività faccia poi riscontro una serie di accorgimenti per ridurre nel nulla quanto prima riconosciuto.

È appunto in questo contesto che si richiama la priorità dell'attività di informazione e la capacità produttive aziendali, la molteplicità delle opinioni e la loro rispondenza alla realtà del paese.

Tutta la macchinosità dell'organizzazione aziendale è un monumento al compromesso che non risparmia nemmeno la libertà e la imparzialità dei giornalisti per assicurare le quali, meglio sarebbe stato rendere garante delle stesse un comitato veramente indipendente.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico la principale mancanza di chiarezza riguarda il rinnovo della concessione. Infatti, all'articolo 15 non è chiaramente detto se la concessione è rinnovabile per periodi ciascuno non superiore a 6 anni o per un solo periodo non superiore a 6 anni. Il problema, che sembra di scarsa importanza, è invece rilevante sia sotto il profilo politico, che porterebbe alla emanazione o meno di una nuova legge di concessione fra 12 anni, sia sotto il profilo della programmabilità a lunga scadenza che richiede un tempo superiore ai 6 anni, sia infine con riguardo all'opportunità di adeguare il contenuto della concessione stessa alle mutate conoscenze tecnologiche ed esigenze sociali.

8. — L'articolo 16 della proposta di legge affronta, invece, il problema delle fonti di finanziamento della società concessionaria.

Su questo punto dalle implicazioni molto delicate, le storture contenute nella riforma riflettono ancora una volta i loro effetti negativi.

Infatti lo svolgimento di un « servizio pubblico essenziale » comporta non solo la vigilanza da parte della pubblica amministrazione o dello Stato come tale, ma altresì comporta l'intervento statale nel garantire alla società che gestisce il servizio sufficienti mezzi finanziari.

Nel caso specifico, però, osta alla suddetta impostazione la porzione privatistica dell'ordinamento dell'ente radiotelevisivo. Infatti lo

articolo 16 per evitare errori ed omissioni prevede tre diverse fonti di finanziamento:

- i canoni di abbonamento;
- i proventi della pubblicità;
- le altre entrate consentite dalla legge.

Come si vede da questa elencazione, si è fatto dell'articolo 16 un articolo descrittivo della situazione di fatto in quanto non si sono voluti sciogliere i nodi fondamentali circa la natura pubblica o privata dell'ente.

A tale proposito non è male ricordare che anche prima della riforma sulla natura dell'ente radiotelevisivo non vi erano idee chiare.

È sintomatico, infatti, che alla Procura della Corte d'appello di Roma non si sia in grado di stabilire quale qualificazione dare allo ente per trarne le necessarie conseguenze giuridiche e ciò in ordine alla responsabilità penale, per presunte irregolarità, di alcuni dirigenti della stessa RAI-TV.

In merito al problema noi crediamo che a questo punto si debba fare una scelta, almeno nel senso di stabilire, alternativamente, che l'unica fonte di finanziamento sia il canone se l'ente che gestisce il servizio è pubblico, oppure che l'unica fonte siano i proventi pubblicitari qualora la società concessionaria sia, in quanto tale, considerata un ente privato.

Non ha infatti alcuna logica l'attribuzione alla società concessionaria di ambedue i cespiti finanziari in quanto il canone è la conseguenza dell'attribuzione dei diritti di carattere patrimoniale che lo Stato fa al concessionario ed è essenzialmente regolato dal diritto pubblico, mentre i proventi derivanti dalla pubblicità sono conseguenza di attività autonoma di diritto privato.

Risiede appunto in queste motivazioni logiche la obbligatorietà del pagamento del canone e l'esistenza delle sanzioni a carico dei non adempienti, che vengono appunto considerati « evasori » con la quale cosa si conferma la concezione di tipo para-fiscale del canone radiotelevisivo.

In tale quadro si inserisce poi la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 16 dove l'obbligatorietà del versamento del canone viene estesa anche ai possessori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni via cavo. Ed anche in questo caso la poca chiarezza del progetto di legge risulta palese; si esclude, infatti, la possibilità che determinati apparecchi siano predisposti per la sola ricezione delle trasmissioni via cavo libere (a carattere locale) e che siano

quindi svincolate dall'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.

Niente esclude poi che, risolti i problemi tecnici per l'esclusione dei programmi nazionali, si possano considerare altrettanto svincolati dal versamento obbligatorio del canone gli apparecchi idonei soltanto alla ricezione di programmi esteri.

Testimonianza ulteriore della natura di ente pubblico della concessionaria, anche nella nuova veste data ad essa dalla proposta di legge di riforma, si ricava dal contenuto dell'articolo 21.

In esso si enumerano i « corrispettivi » dovuti dallo Stato alla concessionaria in cambio dei servizi obbligatoriamente prestati in forza del precedente articolo 20 della proposta di legge in esame.

Orbene dal contenuto dell'articolo 20 risultano chiare alcune cose:

che, per quanti sforzi si facciano per sottintendere un rapporto di scambio e quindi un'autonomia contrattuale di diritto privato (adottando ad esempio il termine « corrispettivi ») si tratta, in sostanza, di contributi continuativi in via ordinaria;

che, essendo imposti sia la prestazione dei servizi particolarmente previsti dall'articolo 20 e dettagliatamente indicati dalle future convenzioni che li regoleranno, sia la riscossione dei contributi statali, siamo in pieno diritto pubblico, come è anche confermato dall'adozione del sistema di « concessione »;

che, così essendo regolato il rapporto tra concedente e concessionario, è applicabile la legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo della Corte dei conti, della quale in particolare sono applicabili gli articoli 1 e 2;

che, pertanto, si ricava da ciò un'ulteriore conferma della mancata novità del sistema proposto dalla proposta di legge di riforma rispetto a quello precedentemente in auge;

che, infine, si è determinato nella parte innovata un peggioramento della normativa che regola il servizio, adottando un ibrido sistema pubblico-privato nel quale prevalgono gli aspetti negativi di ambedue i sistemi.

Si deduce da quanto sopra indicato che la natura pubblica dell'ente radiotelevisivo emerge al di là ed anche contro la lettera delle norme contenute nella proposta di legge.

Da ciò consegue l'obbligo per l'ente radiotelevisivo di sottoporre i conti di gestione al controllo della Corte dei conti. Sulla necessità di tale controllo, non vi possono essere né i dubbi della situazione attuale, né

quelli che la volutamente ambigua stesura del progetto di legge ha voluto far sorgere, anche perché il controllo della Corte dei conti resterebbe oramai l'unica garanzia contabile e gestionale alternativa alla presenza, oramai esclusa dal progetto, di azionisti privati negli organi della società concessionaria.

9. — Una ulteriore delusione delle aspettative che la proposta di legge cosiddetta « di riforma » aveva fatto sorgere concerne poi la questione della pubblicità.

Vediamo quali sono le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 22 della proposta di legge all'esame del Parlamento.

Non può essere sufficiente l'espressione « fonte di proventi accessori » a garantire che non sia attuato attraverso la RAI-TV un sistema di condizionamento della spartizione pubblicitaria su scala nazionale.

Con tale espressione le due fonti di finanziamento, i canoni e le entrate pubblicitarie, non solo possono avere uguale incidenza, ma non si può neppure escludere che di fatto le entrate pubblicitarie sopravanzino, quanto ad entità globale, l'ammontare dei canoni.

In ambedue i casi viene ad assumere forza il giudizio negativo sull'esistenza contemporanea di queste due fonti di finanziamento da cui risulta più che un sistema per garantire solide e sufficienti entrate all'ente che gestisce il servizio radiotelevisivo, un sistematico rastrellamento degli introiti pubblicitari del mercato a svantaggio di servizi di informazione alternativi, dai periodici ai quotidiani non organi di partito fino alle TV-cavo ed alla stampa locale.

È inutile illudersi che i « limiti derivanti dagli indirizzi generali » che dovrebbero discendere, secondo l'articolo 22 della proposta di legge, dall'azione di guida della Commissione parlamentare possano concretarsi in una sostanziale riduzione della fetta pubblicitaria oggi accaparrata dalla RAI-TV.

Un tale effetto, del resto, non potrà derivare neanche dal contenuto del secondo comma dell'articolo 22 ove si fissa nel 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive che radiofoniche il limite globale insuperabile del tempo riservato agli *shorts* pubblicitari; infatti un aumento delle ore di trasmissione potrà consentire conseguentemente un accrescersi delle trasmissioni di avvisi commerciali. Osserviamo, inoltre, che la non fissazione di limiti massimi di bilancio e di tariffe per la pubblicità televisiva, da parte della legge o del CIP, rafforza la posizione monopolistica della società concessionaria.

L'attuale situazione che la cosiddetta riforma non rimuove, ma anzi aggrava, incide in maniera considerevolmente negativa sulla consistenza e sull'equilibrio dei bilanci delle imprese editoriali che stampano giornali quotidiani che aspirano ad essere indipendenti e che, invece, vedono la loro autonomia economica, e quindi anche di scelte politico-sociali, farsi sempre più esigua.

È bene ricordare che a tale proposito noi liberali abbiamo già espresso il nostro convincimento sulla inadeguatezza delle sovvenzioni pubbliche, sulla inopportunità di favorire una gestione « tutelata » delle imprese editoriali non autosufficienti e sulla necessità di assicurare invece ai quotidiani l'ausilio di una congrua fetta del mercato pubblicitario, possibilmente non attribuito in forza di benemeritenze politiche o di complessi equilibri di sottogoverno.

10. — Il titolo secondo della proposta di legge affronta il problema degli impianti via cavo.

Il Governo, tenuto conto che nella sua recente sentenza la Corte costituzionale ha consacrato la riserva a favore dello Stato anche per le TV-cavo, salvo che esse non abbiano dimensioni locali, ha recepito l'indiretto suggerimento della Corte contenuto nella sentenza.

Anche in questo caso comunque l'attuazione del principio non è esente purtroppo da pecche.

Innanzitutto è di difficile comprensione l'obbligo, previsto dal secondo comma dell'articolo 25 della proposta di legge, di allacciamento degli utenti sino al 30 per cento delle utenze consentite, il che in pratica significa sino a 12.000 utenze.

Infatti, considerato che l'allacciamento non può essere inteso quale obbligo del monopolista alla prestazione (ex articolo 2597 del codice civile), non trattandosi in questo caso di monopolista o concessionario unico, ma di un privato semplicemente autorizzato, che agisce quindi in un mercato libero e concorrenziale, non si vede perché l'esercente il servizio debba subire la scelta del suo utente. Non vi è, a nostro avviso, alcun motivo valido che giustifichi l'esistenza di un tale obbligo.

Inoltre, anche il limite delle 40.000 utenze fissato nel terzo comma dello stesso articolo è un valore convenzionale privo di qualsiasi fondamento tecnico.

Sul piano formale poi, se con tale norma si voleva porre un argine ad eventuali oligopoli, non si vede quale ostacolo vi sia ad

un oligopolio di fatto attuato con più società per TV-cavo distinte ma connesse.

11. — E parliamo ora del sistema autorizzatorio. Il primo rilievo riguarda la duplicità e la macchinosità delle autorizzazioni.

Cerchiamo di mettere un poco di ordine e gettare un poco di luce sull'oscuro articolo 27 della proposta di legge.

Innanzitutto si stabilisce, riprendendo il principio generale sancito nel precedente articolo 26, che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni è competente a rilasciare autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di TV-cavo.

Il primo punto da chiarire è cosa si debba intendere per « esercizio dell'impianto ». Dato per scontato cosa voglia dire l'installazione, l'esercizio dovrebbe in sostanza corrispondere alla messa in onda delle trasmissioni, ma ahimè! tale interpretazione nostra pecca di semplicismo perché, dopo ottenuta l'autorizzazione all'esercizio da parte dello Stato, occorrerà vedere se si otterrà l'autorizzazione, ex articolo 30, da parte della regione a trasmettere i programmi. Così stando le cose non si comprende quale sia « l'esercizio » cui autorizza lo Stato e come si possano conciliare due autorizzazioni promananti da due diverse autorità aventi un unico oggetto: la trasmissione via-cavo di programmi televisivi.

Come se ciò non bastasse si instaura una ulteriore prassi giuridica. Si delega il ministro delle poste ad emanare un regolamento di attuazione dal contenuto assai discutibile.

Infatti, se spetta al regolamento di attuazione fissare, tra l'altro, i casi di sospensione dell'autorizzazione, si va assai oltre del potere riconosciuto ai regolamenti dal nostro ordinamento e ciò è ancora più evidente nel caso di cessione temporanea coattiva degli impianti pure prevista dall'articolo 27 del progetto di legge.

Come si vede, in questi casi il regolamento non attuerebbe ma contravverrebbe alla stessa proposta di legge, che prevede espressamente i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e quindi per l'esercizio del diritto che è pur sempre un diritto soggettivo pieno che solo la legge dovrebbe poter limitare.

Con il meccanismo previsto in verità si rischia di confondere ancora una volta il regime autorizzatorio con quello concessorio con buona pace dei diritti soggettivi dei privati.

Un altro punto poi ci pare di importanza rilevante ed è l'esistenza del contrasto o dell'accavallamento delle due autorizzazioni.

A nostro avviso mentre allo Stato, e quindi al Ministero delle poste e telecomunicazioni, dovrebbe essere riservato un giudizio tecnico da estrinsecarsi in una semplice approvazione del progetto tecnico, dovrebbe spettare alle regioni di rilasciare le autorizzazioni alla installazione ed all'esercizio degli impianti e quindi alle trasmissioni.

In tale quadro l'accertamento tecnico del Ministero verrebbe richiesto dalle regioni stesse in fase di esame della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione.

Infine, non sarebbe male se nel corso della discussione parlamentare, il Governo chiarisse quali siano le altre autorizzazioni di cui è parola nell'articolo 31 del progetto di legge, necessarie a norma delle leggi vigenti, così che si evitino i lunghi giri burocratici che caratterizzano, ad esempio, l'installazione di un'azienda industriale o la costruzione di un edificio abitativo.

Chiarito il mistero si potrebbero anche modificare e conglobare i vari procedimenti o farne almeno menzione tassativa nel progetto di legge con un'opportuna modifica dello stesso.

Un ultimo rilievo poi ci pare debba farsi circa l'articolo 31 e riguardante in particolare la lettera c) del quinto comma. In essa si dice: « sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio ».

Ora noi non riusciamo a giustificare una tale ingerenza nella gestione interna di una impresa privata, alla luce delle norme del nostro ordinamento o di criteri sociali o civili validi ed accettabili.

Ci sorge, invece, il sospetto che anche questo tassello debba prendere significato nel più vasto mosaico di accorgimenti diretto a rendere estremamente dura la vita delle TV-cavo private, autonome e quindi libere da ingerenze politiche e di potere.

12. — Infine, un rilievo deve essere mosso alla modifica dell'articolo 42 riguardante i ripetitori di programmi esteri apportata dal-

le Commissioni. Con tale modifica si è stabilito l'obbligo di modifiche tecniche degli impianti privati quando essi disturbino le emissioni dell'ente pubblico senza possibilità di ottenere per questo un indennizzo.

Tale principio ci pare iniquo per le seguenti considerazioni:

l'autorizzazione ha già fissato le caratteristiche dell'impianto ed all'epoca non vi erano interferenze;

la necessità di modifiche evidentemente dipende da innovazioni apportate nelle apparecchiature dell'ente pubblico;

il prevalente interesse del servizio pubblico non esclude l'indennizzo che è, invece, la contropartita prevista anche dalla Carta costituzionale per compensare la limitazione di un diritto soggettivo.

In sostanza, se le modifiche sono necessarie per colpa della società nazionale, non si vede perché il privato proprietario di un ripetitore di programmi esteri deve sopportarne le spese.

13. — Diverse sono, come si vede, le incongruenze giuridiche, parte delle quali sono state qui indicate, per altre ancora ci richiamiamo agli autorevoli rilievi mossi dal Comitato pareri della Commissione giustizia della Camera che risultano allegati alla relazione di maggioranza scritta per l'Assemblea. Per queste incongruenze, per l'insieme di tutte queste considerazioni, per le manovre politiche dirette a limitare il vero effettivo confronto delle idee, per lo stesso principio del monopolio statale, nonché per le macchinose procedure sia nell'organizzazione dell'ente radiotelevisivo, sia negli adempimenti richiesti ai gestori privati di servizi radiotelevisivi, siamo convinti della insufficienza dei criteri accolti nella proposta di legge di riforma a soddisfare le aspettative dei cittadini e degli utenti in particolare.

Per questi motivi, quindi, il nostro giudizio sulla proposta di legge in esame è fortemente negativo.

QUILLERI, *Relatore di minoranza.*